

30221-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
 In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
 SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
 presente provvedimento  
 compilare e spedire entro  
 gli otto giorni successivi  
 al deposito in 12  
 copie a: Ministero della  
 Giustizia, Direzione  
 Generale dell'Amministrazione  
 della Giustizia Penale,  
 Via della Spina, 12  
 00187 Roma, Tel. 06/4980  
 a mezzo di posta  
 a mezzo di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Mogini Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez. 608

Anna Criscuolo

- Relatore -

UP - 28/09/2020

Pierluigi Di Stefano

R.G.N. 7868/2020

Orlando Villoni

Emilia Anna Giordano

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

LMF

, nata a X il X 1973

avverso la sentenza del 31/05/2019 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. Rosario Maletta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno in data 12 luglio 2018, appellata da LMF

, riqualficati i fatti ex art. 571 cod. pen., ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata.

L'affermazione di responsabilità dell'imputata, insegnante di scuola materna presso l'Istituto X, per il reato di maltrattamenti in danno di 5 minori e di altri componenti della classe era stata fondata dal Tribunale sulle

*S* *SAI*

dichiarazioni dei genitori dei minori- i quali avevano riferito dei disagi dei figli, consistenti in regressioni e modifiche del comportamento con spunti di aggressività, stati d'ansia anche notturni, rifiuto di andare a scuola e racconti di sberle, ceffoni, tirate di capelli, urla continue per sanzionare sbagli-, sulle dichiarazioni delle colleghe, in particolare della I (che lavorava in coppia con l'imputata), della D (che aveva visto l'imputata tirare i capelli ad un bambino in mensa) e della B (che aveva riferito di un episodio specifico, verificatosi il 21 gennaio 2016 in danno di FC, del quale avevano riferito anche la nonna affidataria e i genitori della minore) e sulle dichiarazioni del dirigente scolastico, convergenti nel riferire della difficoltà dell'imputata di gestire la classe e i bambini più vivaci.

Respinte le censure difensive sulla inidoneità del materiale probatorio dichiarativo, la Corte di appello ha accolto il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 571 cod. pen., sia in base alla stessa formulazione dell'imputazione, che riconduce i comportamenti descritti ad un metodo di insegnamento rigido piuttosto che ad un consapevole intento maltrattante, sia alla valutazione espressa dallo stesso Tribunale circa la fugacità degli atti violenti, non eccessivamente invasivi, sia alla maggiore rigidità del metodo di approccio ai bambini dell'imputata, riferito dagli altri docenti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della L, che articola i seguenti motivi:

2.1 violazione degli artt. 192, 195 e 530, comma secondo, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per erronea valutazione del quadro probatorio e, in primo luogo, delle dichiarazioni dei minori.

Si deduce che le dichiarazioni dei minori non sono state assunte nelle forme dell'incidente probatorio; in dibattimento è stata esclusa la possibilità di assumerle per l'incapacità di bambini di tenera età di conservare un ricordo lucido di fatti risalenti, sicché le dichiarazioni dei minori sono state veicolate tramite le deposizioni dei genitori, ritenute attendibili e non *de relato*, ma la Corte di appello ha trascurato quanto dichiarato dal consulente del P.m. circa il condizionamento che possono subire i bambini in tenera età e la tendenza ad assecondare l'interlocutore. Manca la prova diretta o altra attività di indagine ( riprese video o intercettazioni) a supporto delle accuse; le deposizioni dei genitori sono testimonianze indirette, valutabili come indizi, dei quali andava verificata attendibilità, precisione e concordanza, assenti nel caso di specie, stanti i tentativi di inquinamento delle fonti dirette, sollecitate dalle domande sul comportamento dell'imputata. Si segnala che, a fronte di una classe di 25 alunni, i comportamenti illeciti si sarebbero verificati solo nei confronti di otto alunni,

figli di genitori che si frequentano abitualmente, si sono incontrati e hanno parlato tra di loro. Quanto alle dichiarazioni delle colleghe, si sottolinea che la B ha reso dichiarazioni contraddittorie, inattendibili, inverosimili e mosse da interesse personale ovvero quello di sostituire la collega titolare: obiezioni superate in sentenza per la presenza di riscontri, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni della nonna della F, che ha riferito di essere stata informata per prima dalla stessa imputata del fatto che accidentalmente aveva tirato i capelli alla nipote mentre stava per cadere, a differenza della B, che le aveva, invece, riferito della volontarietà del gesto; anche il dirigente scolastico riferisce che la prima fonte di informazione fu la B, mentre l'imputata gli riferì del gesto accidentale, commesso in un momento di confusione tra i bambini: pertanto, il fatto andava contestualizzato, considerando anche che la bambina era difficile da gestire, valutando anche le spiegazioni fornite dall'imputata. Inoltre, la I ha riferito di non aver mai visto l'imputata dare sberle ai bambini e la D di aver visto di sfuggita l'episodio in mensa cosicché non vi è prova di maltrattamenti;

2.2 violazione dell'art. 571 cod. pen. e vizio di motivazione per inidoneità del quadro probatorio raccolto per le ragioni esposte al punto precedente nonché per mancanza di motivazione sul dolo. L'imputata ha dichiarato di applicare nell'insegnamento il metodo Taken Economy, basato su gratificazioni e premi per i bambini che rispettano le regole e piccole punizioni per chi non le rispetta e andava valutata la difficoltà di gestire una classe con bambini problematici e molto vivaci. Manca la condotta materiale del reato, non risultando che dai comportamenti dell'imputata sia derivata alle vittime il pericolo di malattia nel corpo o nella mente (non essendovi certificati medici né accertamenti tecnici di disagi psicologici);

2.3 violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, applicata nel massimo per la gravità e pluralità dei fatti, in contrasto con la ritenuta natura dei comportamenti non eccessivamente invasivi e facilmente superabili da parte dei bambini;

2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai doppi benefici, non riconosciuti, benché già concessi in primo grado.

3. Con memoria depositata in data 9 settembre 2020 il difensore e procuratore speciale della parte civile FC chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, reiterativi delle censure formulate in appello e già in primo grado, disattese con motivazione congrua, puntuale ed esaustiva, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi a ribadire, contestando il metodo valutativo del materiale probatorio di natura dichiarativa.

Precisato che in questa sede vanno esclusi i giudizi sulla attendibilità dei testimoni, sulla valutazione dei contrasti fra loro e sulle divergenti ricostruzioni dei fatti, perché, essendo di tipo fattuale, essi possono effettuarsi solo mediante la dialettica dibattimentale, tanto più quando la Corte di appello, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ha fornito, come nel caso di specie, una spiegazione plausibile con esiti conformi a quelli del giudice di primo grado (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli ed altro, Rv. 235578-01), va detto che già il Tribunale aveva spiegato le ragioni di cautela che avevano indotto ad acquisire le dichiarazioni dei minori con audizione protetta e quelle per le quali non ne era stata disposta l'audizione in dibattimento.

Inoltre, nel dare atto dell'attenta e accurata analisi delle fonti dichiarative svolta dal primo giudice, ritenuta corretta e condivisa, la Corte di appello ha precisato che i genitori dei minori non sono testimoni *de relato*, avendo essi riferito dei comportamenti dei bambini nell'ambiente familiare, direttamente osservati, dei cambiamenti rilevati e dei gesti riprodotti per mostrare ciò che accadeva in classe. Peraltro, già il Tribunale aveva sottolineato che la madre del minore AL [ ] aveva direttamente visto l'imputata stratonare i bambini per farli entrare in classe ed era dovuta intervenire in un'occasione per calmare il figlio, spaventatosi, e convincerlo ad entrare in classe, nonché che i genitori avevano ricevuto le confidenze dei bambini ancor prima di parlare con altri genitori.

La Corte di appello ha anche sottolineato la genuinità del racconto dei minori, in quanto i piccoli avevano raccontato di condotte violente riservate ad altri bambini e non a loro (v. pag. 6 sentenza di primo grado) o replicato spontaneamente i gesti della maestra e riferito particolari, che attribuivano intrinseca attendibilità al narrato, trattandosi di specificità che non potevano essere state indotte ( DM [ ] aveva confermato al padre che la maestra dava sberle in testa, simulandone il gesto e aggiungendo che poi urlava "mettete in ordine"- disposizione specifica e illuminante del contesto- nonché precisando che era accaduto una sola volta) o raccontato i fatti a soggetti diversi dai familiari in un contesto del tutto privo di sollecitazioni interessate ( BV [ ] aveva riferito alla teste V [ ] delle sberle che la maestra dava ai bambini

più piccoli, a quelli più lenti o che non fanno quello che chiede, narrandole che prendeva per le code la più piccola della classe ( CF ) e mimando il gesto della maestra per impedirle di piangere, pag. 8 sentenza di primo grado).

La testimonianza della V è stata particolarmente valorizzata perché disinteressata e attendibile per la precisione e genuinità del narrato della minore, che aveva raccontato un episodio realmente accaduto, del quale hanno riferito altri testimoni, diretti e indiretti; aveva mimato il gesto, accompagnato dall'espressione utilizzata dalla maestra (avvicinandosi con il dito alla bambina, dicendole "adesso non credere di piangere") e precisato di non ricevere sberle perché lei era brava, in tal modo fotografando quanto accadeva in classe e distinguendo il comportamento riservato ai bambini bravi da quello diretto ai bambini che non facevano ciò che la maestra chiedeva.

Tale analisi approfondita ha correttamente indotto ad escludere contaminazioni del narrato dei bambini o interventi inquinanti dei genitori, risultando accertata e già considerata dal Tribunale la limitatezza dei comportamenti bruschi e violenti dell'imputata, peraltro, non diretti nei confronti di tutti gli alunni.

Analoga attenzione e coerenza valutativa si riscontra per le dichiarazioni delle colleghe dell'imputata, risultate attendibili e convergenti.

L'interesse della B , prospettato quale elemento in grado di inficiarne e svalutarne le dichiarazioni, trascura che l'episodio riferito, verificatosi in danno della F ed al quale la teste aveva assistito, è risultato accertato in fatto, avendone riferito non solo la nonna della minore, ma, come detto in precedenza, anche la V ; peraltro, anche prima del gennaio 2016 altri bambini avevano riferito della modalità di prendere per i capelli la piccola F (v. pag. 15 sentenza di primo grado), sicché le censure difensive sull'attendibilità del testimone sono inammissibili per genericità, a fronte della coerente motivazione resa dai giudici di merito. Va ribadito infatti, che l'attendibilità di un testimone è una questione di fatto, risolvibile nel contesto della motivazione complessiva della sentenza, che non può rivalutarsi in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste fallacie logiche, non ravvisabili nel caso di specie (Sez. 2, n.7667 del 29/01/2015, Cammarota ed altro, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).

Ad analoga conclusione si perviene per le dichiarazioni della I e della D , di cui la difesa estrapola frammenti dichiarativi, apparentemente favorevoli alla ricorrente, trascurando che la Corte di appello ha evidenziato che la I aveva ammesso, sebbene con grande difficoltà, che l'imputata aveva comportamenti inadeguati e che era stata costretta ad adottare provvedimenti organizzativi per evitare di lasciarla sola nei momenti in cui era più probabile che

avesse difficoltà a gestire i bambini e la collega D. I. era stata testimone diretto dell'episodio avvenuto in mensa, quando la ricorrente aveva tirato i capelli ad un bambino.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si deduce l'insussistenza dell'elemento materiale del reato e del dolo.

Dalla valutazione complessiva delle emergenze processuali è emersa la difficoltà dell'imputata di gestire i bambini più vivaci e di contenerne le intemperanze, essendosi accertati comportamenti bruschi, violenti e reattivi alle stesse: comportamenti, consistiti in sberle, stratonamenti, urla, tuttavia, ricondotti nello schema dell'abuso dei mezzi correzione per la natura non generalizzata, ma contenuta e limitata degli stessi, inseribili nel metodo educativo seguito dalla ricorrente, più rigido di quello di altri insegnanti, ma inidoneo a legittimare le condotte accertate.

Del tutto infondata è la censura difensiva secondo la quale mancherebbe il pericolo di malattie per i minori, atteso che alla valutazione delle condotte, ritenute non eccessivamente invasive, si accompagna la valutazione dei limitati e momentanei disagi percepiti dai bambini; peraltro, già nella sentenza di primo grado si sottolineava il clima di tensione e lo stato ansioso dei bambini (pag. 16) e dei disagi registrati dai genitori.

Parimenti inconsistente è la dedotta mancanza di motivazione sul dolo, a fronte della espressa valutazione contenuta in sentenza, laddove si evidenzia, coerentemente con l'inquadramento dei comportamenti nell'approccio più rigido della ricorrente con i bambini, con la considerazione delle difficoltà personali della stessa e delle difficoltà di gestire i bambini più vivaci, che le condotte non sono ispirate da intento maltrattante, quanto da abuso correttivo.

3. Inammissibile è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio a fronte dell'ampia motivazione resa in sentenza, che, senza incorrere in contraddizione, nonostante la riqualificazione del fatto, non manca di considerarne la gravità per la pluralità di episodi e di persone offese e soprattutto, per l'inammissibile abuso dei mezzi di correzione nei confronti di minori di tenerissima età.

4. Destituito di ogni fondamento è l'ultimo motivo, risultando confermate le restanti statuizioni della sentenza di primo grado, tra le quali sono compresi anche i doppi benefici, già concessi.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla


causa dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 28/09/2020.

Il Consigliere estensore  
Anna Criscuolo



Il Presidente  
Stefano Mogini

